

**ATTO DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO
2004 TRA LA XXII^ COMUNITA' MONTANA "DEGLI AURUNCI
E AUSONI" DI LENOLA E IL COMUNE DI LENOLA (LT) PER
L'UTILIZZO DI UN FUNZIONARIO DI CAT.C.**

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del
Comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004, ai fini dell'impiego
presso la XXII^ Comunità Montana di Lenola, per un periodo di
tempo determinato, del dipendente della XXII Comunità Montana di
Lenola (LT) Rag. Antonello Rosati.

La presente convenzione, pertanto, regola i rapporti

TRA

Il comune di Lenola in provincia di Latina, rappresentato in questo
atto dal Responsabile delle Risorse Umane, nonché segretario generale
dott.ssa Maria Pia Fiore,

E

La XXII Comunità Montana rappresentato in questo atto dal
Responsabile dell'Area Tecnica, Amministrativa ed Economica e
Finanziaria, Geom. Antonio Spirito;

Premessa che le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del
C.C.N.L. del 2004, danno atto che:

a) il Sindaco del comune di Lenola (LT), con nota prot. n. del
ha richiesto alla XXII Comunità Montana l'utilizzo parziale
presso il Comune di Lenola del dipendente Rag. Antonello Rosati per
n. 12 ore settimanali;

b) il predetto dipendente con nota prot. n. del ha

espresso la sua disponibilità al temporaneo utilizzo presso il comune di

Lenola;

c) il Responsabile delle Aree Tecniche, Amministrative ed Economiche e Finanziarie ha apposto il proprio nulla osta in calce all'istanza inoltrata dal Sindaco del Comune di Lenola;

d) la XXII Comunità Montana, con deliberazione dell'Organo esecutivo n. del ha autorizzato il summenzionato dipendente ed approvato il presente schema di convenzione;

e) il comune di Lenola con deliberazione di Giunta n. ha approvato il presente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del comune di Lenola (LT), di una parte del tempo di lavoro d'obbligo, del Rag. Antonello Rosati, dipendente a tempo indeterminato presso la XXII Comunità Montana di Lenola, istruttore amministrativo cat. Giuridica C1, cat. Economica C5.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità del comune di Lenola di coprire un posto di istruttore Amministrativo di Cat. C1.

3. Al Rag. Antonello Rosati, utilizzato in base alla presente convenzione anche presso la XXII Comunità Montana di Lenola, si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CC.NN.LL. di comparto.

Art. 2 - Tempo di lavoro in assegnazione parziale.

1. Il Rag. Antonello Rosati presterà servizio presso il comune di Lenola (LT) per n. 12 ore settimanali, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dal ~~2018 al 2018~~ 2018 al 2018, salvo diversa disposizione da concordare con il dirigente comunale, applicando le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzarne l'impiego.

Art. 3 - Gestione del personale utilizzato.

1. La XXII Comunità Montana resta titolare del rapporto di lavoro con il Rag. Antonello Rosati e provvede alla gestione dello stesso.

2. L'utilizzazione parziale del Rag. Antonello Rosati da parte del comune di Lenola, ai sensi della normativa richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 4 - Oneri finanziari.

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale in utilizzo parziale sono i seguenti: trattamento economico tabellare, trattamento accessorio nel rispetto dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, oltre ad oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi ed Irap.

2. La XXII Comunità Montana, in qualità di datore di lavoro, corrisponderà al Rag. Antonello Rosati il trattamento economico complessivo spettante per il rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali.

3. Il Comune di Lenola provvederà al rimborso spettante alla XXII Comunità Montana di Lenola (LT) della quota parte di sua competenza (12 ore) ammontanti a circa € 350,00 salvo conguaglio mensili entro 30 giorni dal ricevimento di dettagliata richiesta mensile

da parte del medesimo alla XXII Comunità Montana di Lenola.

Art. 5 - Eventuali modifiche della convenzione.

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi del Comune di Lenola e della XXII[^] Comunità Montana.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 6 - Durata e causa di scioglimento.

1. La presente convenzione decorrerà dal 1 . 2018 data della sottoscrizione e proseguirà sino al .2018, salvo revoca di una delle parti.

2. Essa potrà essere, inoltre, risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi dell'organo esecutivo delle Amministrazioni interessate;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni da adottare con atto deliberativo dell'organo esecutivo con un preavviso di almeno 10 giorni;
- Per il venir meno del consenso del lavoratore interessato.

Art. 7 - Disposizioni generali e finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa

riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Lenola, li

Per il comune di Lenola per la XXII^a Comunità Montana

Il Responsabile delle Il Responsabile P.O. dell'Area Tecnica

Risorse Umane Amministrativa ed Economica e Finanziaria